

Fattura commerciale come piena prova del contratto

26/02/2024

Autore: Luigi Aloisio

Tematica: Diritto privato, commerciale e amministrativo

Fattura | Scrittura contabile | Prova

La fattura commerciale può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, se risulta accettata dal contraente destinatario della prestazione e annotata nelle scritture contabili.

Solitamente, si dice che la fattura ha valore solo fiscale o al massimo ha valore di prova della prestazione nei confronti dell'emittente. Recentemente la **Cassazione civile (Sez. II, 08.02.2024, n. 3581)**, è intervenuta pronunciandosi sul **valore probatorio della fattura commerciale**.

Caso: una società assumeva che, dal complessivo credito azionato, quello portato dalla fattura, inerente ai costi di selezione del materiale cartaceo conferito e allo smaltimento in discarica, non fosse dovuto, in quanto riguardante **lo svolgimento di un'attività mai pattuita tra le parti**. Il Tribunale adito, con sentenza, escludeva che vi fosse la prova dell'accordo tra le parti per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare, a fronte della mera e-mail di offerta senza alcuna accettazione e dell'imprecisione delle deposizioni rese sul punto dai testi escussi, assumendo che fosse irrilevante l'annotazione delle fatture nelle scritture contabili della società opponente.

La Corte d'appello rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava che doveva essere convalidata la valutazione del Tribunale circa **la mancanza di prova dell'accordo** con cui si sarebbe svolta un'attività di selezione di materiale dietro compenso, all'esito dell'istruttoria espletata, stante che **le fatture emesse non potevano essere utilizzate quale prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo**.

La Suprema Corte, ribaltando le precedenti pronunce, ha **accolto il motivo di impugnazione**. Ha affermato, infatti, che la sentenza impugnata si era limitata a negare la valenza probatoria della fattura nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza dell'annotazione nelle scritture contabili della fattura medesima, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un accordo per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare sotteso a tale emissione.

Per la Suprema Corte, non era stata svolta alcuna argomentazione neanche in ordine alla carenza di alcuna contestazione stragiudiziale di tale documento a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato. Infatti, **la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente**, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma **può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti** dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che **l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta** tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.

Per concludere, **al fine di evitare che una fattura possa essere riconosciuta come prova a nostro sfavore, bisogna contestarla immediatamente e, quindi, non deve essere annotata nei registri contabili**.